

N. CLXXXV - Legge recante modifiche al Decreto del Presidente del Governatorato del 25 gennaio 2012, n. CLIX, confermato in Legge del 24 aprile 2012, n. CLXVI.

(14 dicembre 2012)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- Vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- Vista la *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI;
- Vista la *Costituzione Apostolica Pastor Bonus*, del 28 giugno 1988;
- Visto il *Decreto del Presidente del Governatorato* del 25 gennaio 2012, n. CLIX; con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, del 30 dicembre 2010, n. CXXVII, confermato in Legge del 24 aprile 2012, n. CLXVI;

considerata la opportunità di favorire ulteriormente lo scambio di informazioni fra l'Autorità di Informazione Finanziaria e le Autorità analoghe di altri Stati ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

ha promulgato la seguente

LEGGE

Art.1

(Modifica dell'articolo 2 *septies*, comma 7)

L'articolo 2 *septies*, comma 7, del Decreto del Presidente del Governatorato del 25 gennaio 2012, n. CLIX, confermato in Legge del 24 aprile 2012, n. CLXVI, è modificato come segue:

“Articolo 2 *septies*, comma 7

L'Autorità di Informazione Finanziaria stipula Protocolli d'intesa con analoghe Autorità di altri Stati per lo scambio di informazioni ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Della stipula di tali Protocolli d'intesa è informata la Segreteria di Stato”.

Art. 2
(Modifica dell'articolo 41, comma 1)

L'articolo 41, comma 1, del Decreto del Presidente del Governatorato del 25 gennaio 2012, n. CLIX, confermato in Legge del 24 aprile 2012, n. CLXVI, è modificato come segue:

“Articolo 41, comma 1

L'Autorità di Informazione Finanziaria, a condizioni di reciprocità e sulla base di Protocolli d'intesa, scambia con analoghe Autorità di altri Stati informazioni ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

Art. 3
(Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il 17 dicembre 2012.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 12 dicembre 2012.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli Uffici del Governatorato e negli Uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, quattordici dicembre duemiladodici


GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

Visto
Il Segretario Generale

+ 